I.C. - "A. CAFFARO"-BRICHERASIO
Prot. 0013983 del 08/11/2023
VII (Entrata)

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE
SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A.
TRIENNIO 2024-2027

L'anno 2023, il giorno 07 novembre, alle ore 12.00 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in sede di negoziazione decentrata di livello regionale;

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata di livello regionale, così come definita in calce al presente contratto,

ED

i rappresentanti della delegazione sindacale regionale, risultante in calce al presente contratto,

ha avuto luogo l'incontro per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale stipulato il giorno 14 ottobre 2020, così come integrato in data 12 gennaio 2021 e 29 maggio 2023, relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale docente, educativo e ATA, per il triennio 2024/2027.

LE PARTI

VISTO il DPR 395/1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare, nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, ed in particolare l'art. 22 "Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola" che al comma 4 lettera b4) inserisce i "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio", tra le materie oggetto di contrattazione a livello regionale;

VISTA la C.M. del 24 ottobre 1991, n. 319, recante le istruzioni operative per la fruizione dei suddetti permessi;

VISTA la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, avente per oggetto "La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – permessi per diritto allo studio";

VISTO il Contratto Integrativo Regionale stipulato il giorno 14 ottobre 2020, così come integrato in data 12 gennaio 2021 e 29 maggio 2023 relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale docente, educativo e ATA, per il triennio 2024/2027;

VISTA l'interpretazione autentica del 14 gennaio 2022;

VISTO il D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 che stabilisce le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici (24 CFU/CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui ai commi 1 lett. b e 2 lett. b, dell'articolo 5 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59, in considerazione del carattere propedeutico di tale disciplina rispetto al reclutamento ordinario dei docenti della scuola secondaria di I e II grado;

VISTO Il DPCM 04 agosto 2023 "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza" che all'art. 8 comma 1 prevede il riconoscimento di 24 CFU/CFA se conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

VISTO il comma 1, lettera d della legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente «Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie» che ha introdotto l'art 2 bis al sopracitato D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59;

VISTO Il DPCM 04 agosto 2023 sopra richiamato che agli art. 7 e 14 disciplina l'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale, dei docenti delle scuole

secondarie di primo e secondo grado per il conseguimento di 60/36/30 CFU/CFA;

VISTI i percorsi di formazione dell'Università degli Studi di Torino per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;

STIPULANO
IL SEGUENTE CONTRATTO

Art. 1
Determinazione del contingente

Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 395/1988, il numero dei beneficiari dei permessi retribuiti non può superare, a livello regionale e provinciale, il 3% (tre per cento) della complessiva relativa dotazione risultante alla conclusione dell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, arrotondata all'unità superiore.

Nel calcolo del contingente è irrilevante la distinzione del personale per età, sesso, qualifica e profilo professionale. I competenti dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale determineranno, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre, con atto da pubblicare sul proprio sito web istituzionale, il numero massimo dei permessi concedibili a livello provinciale, distribuendoli proporzionalmente tra il personale della scuola interessato con le seguenti modalità:

- Personale docente: distinto per grado d'istruzione;
- Personale educativo;
- Personale ATA, complessivamente considerato, senza distinzione del profilo professionale.

In relazione alle effettive necessità, e comunque entro e non oltre il complessivo contingente provinciale, è possibile effettuare compensazioni tra i diversi gradi di istruzione e tra profili professionali.

Al termine delle operazioni provinciali, i Dirigenti degli Ambiti territoriali comunicheranno all'Ufficio I della Direzione generale regionale:

- il numero dei permessi concessi nel rispetto del 3% della dotazione provinciale;
- il numero delle eventuali richieste non accolte perché in esubero rispetto al suddetto limite del 3%;
- il numero dei permessi non utilizzati, rispetto al contingente provinciale, dopo aver accolto tutte le richieste presentate.

Sulla base di tali comunicazioni, nel rispetto del tetto non superabile del 3% del contingente regionale, il predetto Ufficio I procederà a compensazioni interprovinciali, con redistribuzione proporzionale delle ore non assegnate alle province nelle quali residuino richieste non accolte per esaurimento del monte ore prestabilito.

Art. 2
Personale scolastico beneficiario dei permessi

Può usufruire dei permessi:

- il personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ivi compresi i docenti IRC) per l'intero orario cattedra, nonché il personale ATA con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno
- il personale docente ed ATA con contratto di lavoro, part time, a tempo indeterminato;
- il personale docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato, con orario completo, fino al termine dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche;
- il personale docente ed ATA con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche, con numero di ore settimanali inferiore rispetto a quello a tempo pieno. In questi casi tale personale ha diritto ad un numero di ore di permesso proporzionale alle ore di insegnamento o di servizio previste dal relativo contratto;
- il personale docente ed ATA supplente temporaneo, secondo le modalità di cui al successivo art. 6, purché

la durata del contratto sia superiore al periodo di fruizione dei permessi stessi e con assegnazione delle ore in misura proporzionale alla durata del contratto;

- il personale docente con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica;
- il personale docente con contratto a tempo determinato incaricato di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica;
- il personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato o supplente temporaneo di cui ai punti precedenti che è stato ammesso alla partecipazione ai percorsi utili a conseguire il titolo di abilitazione o specializzazione su sostegno.

Art. 3
Presentazione delle domande e criteri di determinazione del contingente

La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, redatta in carta semplice, deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico, all'Ufficio di Ambito Territoriale competente, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono i permessi.
Il personale, eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche dopo il 15 novembre, dovrà produrre domanda, di norma entro il quinto giorno dalla nomina e comunque non oltre il 10 gennaio.
La quantificazione del monte orario spettante terrà conto dei servizi prestati dall'inizio dell'anno scolastico e del periodo definito dal contratto eventualmente in essere all'atto della presentazione della domanda.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:

1. **nome e cognome** (da nubile per le coniugate), luogo e data di nascita;
2. **tipologia e denominazione del corso di studio a cui sono iscritti**. Le domande presentate per la partecipazione a corsi di formazione (per le tipologie di percorso ed il numero massimo di ore assegnabili per ciascuna si veda il successivo art. 7 "*Numero massimo di ore di permesso assegnabili per ciascuna tipologia di percorso*:") non ancora attivati alla data di scadenza di presentazione delle stesse, saranno accolte con riserva.
3. **grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA**;
4. **anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo per il personale con incarico a tempo indeterminato; per il personale con incarico a tempo determinato, indicazione del numero di anni scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi pre-ruolo, conformemente a quanto previsto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA**;
5. **eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio;**
6. **eventuali anni scolastici nei quali sono stati già fruiti permessi per il diritto allo studio, con l'indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente di permessi per lo stesso tipo di corso.**
7. Qualora i percorsi di formazione universitaria abilitanti o relativi alla specializzazione per il sostegno presentassero calendari non coincidenti con la presentazione delle domande in tempo utile (15 novembre) le parti si danno atto della necessità di fissare scadenze differenti e specifiche.

Art. 4

Accoglimento delle richieste

L'accoglimento delle richieste, entro i limiti del contingente massimo, determinato ai sensi del precedente articolo 1, sarà garantito secondo il seguente ordine di priorità:

1. rinnovo dei permessi per il numero di anni pari alla durata legale del corso. Sarà possibile concedere il permesso, per un ulteriore anno fuori corso, solo nel caso dimancata saturazione del contingente provinciale di cui all'art. 1;
2. frequenza e preparazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza e ai corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi abilitanti e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, e i corsi comunque riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento scolastico chepotranno essere attivati anche in data successiva al termine di presentazione delle domande (per le tipologie di percorso ed il

numero massimo di ore assegnabili per ciascuna si veda il successivo art. 7 "*Numero massimo di ore di permesso assegnabili per ciascuna tipologia di percorso*"). Tra "i corsi comunque riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento scolastico" non possono essere annoverati, e quindi non possono essere riconosciuti validi ai fini della concessione dei relativi permessi per il diritto allo studio, quelli delle università estere prive di formale riconoscimento da parte del M.U.R, (che prevedono, tra l'altro, tirocini in presenza per periodi continuativi pari ad un mese).

3. frequenza e preparazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistico (o titolo equipollente) o di istruzionesecondaria;
4. frequenza e preparazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari;
5. frequenza di corsi on-line in modalità "e-blended".

Per le nuove richieste di cui ai succitati punti n. 2,3,4,5 sarà data precedenza:

a) al personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento all'anzianità di servizio dichiarata; in subordine verrà presa in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane;
b) ai soggetti che non hanno mai usufruito di permessi analoghi. Sarà data priorità a coloro che non hanno mai richiesto di usufruire di tali permessi, e successivamente, a coloro che, pur avendo già richiesto di usufruirne, corredano la nuova richiesta con l'attestazione del conseguimento del titolo ottenuto con la precedente concessione;

La fruizione dei permessi per la partecipazione all'Università telematica è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'Università telematica in orario coincidente con l'attività lavorativa.

Nei casi in cui fossero necessari ulteriori chiarimenti, si procederà come previsto al successivo art.9 (Interpretazione Autentica).

Art. 5
Modalità e limite di attribuzione delle ore di diritto allo studio

Entro il 15 gennaio di ogni anno, le parti si incontrano per verificare la capienza del contingente con riferimento alle diverse tipologie di richieste presentate dal personale interessato. Nel corso dell'incontro, sulla base dei dati acquisiti, saranno definite le modalità ed il limite di attribuzione delle ore di diritto allo studio che gli Ambiti territoriali competenti concederanno con le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 6
Modalità di concessione

I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dai dirigenti scolastici, sulla base dell'autorizzazione concessa dall' Ufficio di Ambito Territoriale che ha provveduto a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri enunciati nei precedenti artt. 2), 3) e 4).
Ciascun ambito territoriale pubblica la graduatoria degli aventi diritto sul proprio sito web istituzionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 7
Modalità di fruizione

I permessi per il diritto allo studio sono concessi al personale, così come sopra individuato,nella misura di 150 ore individuali annue riferite all'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o degli esami.
Nel caso in cui il numero di ore autorizzabili a livello provinciale, determinate ai sensi dell'art. 1, si discosti, in difetto, dal numero complessivo di ore richieste dal relativo personale scolastico, la misura di 150 ore individuali annue riferite all'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), di cui al presente articolo, intesa come

misura massima, dovrà essere oggetto, per ciascuna delle tipologie previste dall'art. 4, di riduzione proporzionale percentuale, da applicare, in uguale misura e senza distinzione di percorso di studio.
Il personale beneficiario dei permessi retribuiti, oggetto del presente contratto, ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami, salvo motivate e inderogabili esigenze di tutela del servizio pubblico.
Detto personale, inoltre, non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario. La fruizione di ore di permesso per la preparazione agli esami e la preparazione della tesi di laurea va contenuta entro il limite del 20% (venti per cento) delle ore di permesso concesso e va documentata mediante autocertificazione, dopo aver sostenuto l'esame, indipendentemente dall'esito riportato.
Per il personale con contratto a tempo determinato, le ore necessarie per lo svolgimento degli esami sono ricomprese anche nel limite del 20% di ore di permessi per la preparazione agli esami stessi.
Il personale cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione conserva titolo alla fruizione della quota residua degli stessi per il periodo 1° settembre – 31 dicembre. Tale personale non grava sul contingente della nuova provincia di assegnazione.
Le ore del diritto allo studio che sono state concesse alle singole unità di personale scolastico sono fruibili per tutto l'anno solare, anche nel caso in cui intervenga, a qualunque titolo, una variazione del proprio profilo professionale (es: personale ATA con incarico a tempo determinato di docente che al 1° settembre dell'anno scolastico successivo rientri in servizio nel proprio profilo professionale).
All'interno delle ore di permesso retribuito per il diritto allo studio concesse dagli Uffici di Ambito Territoriale, determinate secondo i criteri stabiliti nel CIR, può essere riconosciuta la fruizione di ore di diritto allo studio anche per le ore di tirocinio, se previste nell'organizzazione dei corsi di riferimento, sia per il personale docente ed educativo che per il personale ATA.

Numero massimo di ore di permesso assegnabili per ciascuna tipologia di percorso:

a) n. 150 ore:
- rinnovo dei permessi per il numero di anni pari alla durata legale del corso, consentendo l'estensione ad un ulteriore anno fuori corso;
- prosecuzione corsi per conseguimento titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- TFA e Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;
- frequenza corsi universitari abilitanti per l'acquisizione dei 60 CFU/CFA;

b) n. 100 ore: - Corsi CLIL

c) n. 50 ore: - frequenza corsi di studio universitari per l'acquisizione dei 36/30 CFU/CFA e/o di ulteriori crediti formativi integrativi per l'acquisizione del titolo di studio necessario per l'insegnamento su posti/classi di concorso diverse da quellanella quale si presta servizio;

d) n. 50 ore: - frequenza di corsi on line anche presso università telematiche da attestare con certificazione da parte dell'università;

Il numero su indicato di ore costituisce il tetto massimo. L'effettivo numero di ore da autorizzare, per la frequenza e la preparazione all'esame di singoli corsi degli Atenei, dovrà essere calcolato in proporzione al numero dei crediti assegnati alla singola materia. Il provvedimento di concessione delle ore, determinate come sopra stabilito, sarà effettuato dagli Uffici di Ambito territoriale per la provincia di rispettiva competenza e pubblicato sui rispettivi siti web istituzionali.

Art.8
Sostituzione del personale

Atteso che i nominativi compresi negli elenchi pubblicati dai singoli Uffici di Ambito territoriale, hanno diritto ad usufruire dei permessi concessi, sarà cura del dirigente scolastico, procedere, dopo aver esperito tutte le modalità organizzative previste dalla vigente normativa, alla sostituzione del personale docente e ATA con il conferimento di supplenze.

Art. 9
Certificazione

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento degli esami va presentata al dirigente scolastico nella scuola di servizio, dopo la fruizione dei permessi e comunque non oltre tre mesi dalla stessa fruizione.
Il personale con contratto a tempo determinato, nel caso in cui l'esame finale fosse previsto in data successiva a quello del termine del periodo contrattuale, dovrà comunque produrre, al medesimo dirigente scolastico, la completa documentazione immediatamente dopo il suddetto esame finale. La mancata produzione della certificazione nei tempi previsti comporterà la trasformazione del permesso retribuito in assenza senza retribuzione, secondo quanto previsto dal vigente CCNL. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, la mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà automaticamente la trasformazione del permesso retribuito, già concesso, in aspettativa senza assegni, con il relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Art.10
Interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dall'art. 2 del CCNL 29 novembre 2007.
L'eventuale accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Art. 11
Durata

Il presente contratto ha validità per il triennio 2024/2027 e potrà essere sottoposto a verifica e/o integrazione, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari. L'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall'accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.

Art. 12
Monitoraggio

Al termine di ogni anno solare l'USR fornirà alle OO.SS. i dati dei permessi del diritto allo studio suddivisi per le varie tipologie e le eventuali compensazioni avvenute.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO STEFANO SURANITI

IL DIRIGENTE
F.TO GIUSEPPE BORDONARO

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

F.TO FLC CGIL

F.TO CISL Scuola

F.TO UIL Scuola

F.TO SNALS

F.TO GILDA – UNAMS

F.TO ANIEF